

Prot. 19 settembre 2013, n. 32311

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, e in particolare gli articoli 2, commi 2, lettera m), e 4, e 18;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27.2.2012, n. 2711, e in particolare l'articolo 40 "Il Codice etico";
- VISTO:** il D.R. 25 luglio 2011, n. 9699 con cui è stato emanato il Codice Etico della comunità universitaria pisana, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO:** il D.R. 10 novembre 2011, n. I/1-14034, con cui sono nominati i componenti della Commissione etica di Ateneo;
- VISTO:** il Regolamento di funzionamento della Commissione etica di Ateneo, emanato con D.R. 3 settembre 2012, n. I/1-11071;
- PRESO ATTO:** della casistica dei procedimenti sottoposti all'esame della Commissione etica di Ateneo;
- VALUTATA:** la necessità, a seguito dell'esame istruttorio di cui al punto precedente, di integrare il Codice Etico con apposite norme di natura procedurale destinate a regolare i rapporti tra l'attività istruttorie della Commissione e i procedimenti disciplinari e penali aventi medesimo o almeno in parte uguale oggetto, stabilendone i relativi limiti, ambiti di applicazione e profili temporali;
- DATO ATTO:** che con Disposizione del Direttore amministrativo 29 novembre 2012, n. I/3-15276 è costituito un gruppo di lavoro per elaborare una proposta di modifica del Codice etico, con particolare riguardo alle problematiche come sopra esplicitate;
- VISTA:** la proposta elaborata dal gruppo di lavoro suddetto;
- DATO ATTO:** che sulla proposta la Commissione Etica di Ateneo, nella riunione del 16 maggio 2013, ha valutato positivamente il testo modificato richiedendo al contempo lievi ulteriori precisazioni che risultano accolte;
- VALUTATO:** pertanto, di procedere all'iter di approvazione delle modifiche e integrazioni al Codice Etico della comunità universitaria pisana;
- VISTA:** la delibera n. 135 del 17 luglio 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche proposte;
- VISTA:** la delibera n. 194 dell'11 settembre 2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte;

DECRETA

Articolo 1

E' emanata la modifica al **Codice Etico della Comunità Universitaria Pisana**, emanato con D.R. 25 luglio 2011, n. 9699 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito riportato:

- il titolo "*Titolo III – Disposizioni attuative*" è sostituito dai seguenti titoli:

Titolo III – Procedimento etico

Articolo 22

Denuncia e iniziativa

1. *Qualsiasi membro della comunità universitaria può denunciare al rettore la inosservanza dei canoni del presente codice ed ogni genere di fatto, atto o comportamento da esso discosto.*
2. *Il rettore prende in considerazione unicamente le denunce non manifestamente infondate che contengano una dettagliata e puntuale descrizione dei fatti, atti o comportamenti suddetti e che siano dotate di sottoscrizione onde consentire il riconoscimento del denunciante. L'apertura del procedimento è comunicata al denunciante, anche per via telematica.*
3. *Il rettore può chiedere l'integrazione della denuncia, allorché ravvisi una carenza di requisiti formali o l'evidente incompletezza della narrazione dei fatti. Il rettore può esprimere con proprio decreto un giudizio motivato di manifesta infondatezza della denuncia. Il decreto viene trasmesso al denunciante, e per notizia al Senato Accademico ed alla commissione etica, di cui al successivo art. 24.*

Articolo 23

Rapporto con altri procedimenti

1. *Quando i comportamenti denunciati siano oggetto di procedimento giurisdizionale in corso o sia in corso il termine entro il quale i fatti possano costituire oggetto di ricorso ad un'autorità giudiziaria, il rettore, di propria iniziativa o su segnalazione della commissione etica, può motivatamente disporre, con proprio decreto, la sospensione del procedimento etico.*
2. *La sospensione opera fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale con pronuncia definitiva. Il rettore, anche su proposta della commissione etica, può revocare la sospensione in ogni tempo.*

Articolo 24

Commissione etica

1. *Ai fini dell'esercizio della proposta di cui al successivo art. 27, il rettore si avvale dell'istruttoria svolta da una commissione etica (di seguito «commissione») composta, oltre che dal presidente, da sei componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore a tempo indeterminato, un membro del personale tecnico-amministrativo, uno studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o di corsi di specializzazione che non prevedano contratti di formazione e lavoro.*
2. *Il presidente della commissione deve essere persona di alto profilo culturale. Egli non deve essere in servizio in un'università italiana né ricoprire cariche politiche o di partito.*
3. *Il presidente e i membri della commissione sono designati dal senato accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di tre nomi proposte dal rettore. Traendoli dalle stesse rose di nomi il senato accademico designa altresì un presidente supplente e sei membri supplenti. I soggetti designati dal senato sono nominati con decreto del rettore.*
4. *La commissione dura nella carica per due anni, decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina; i suoi componenti, effettivi e supplenti, compreso il presidente, possono essere designati e rinominati per una sola volta consecutivamente, anche a diverso titolo. Nel caso in cui uno dei componenti la commissione cessi di farne parte, per qualsiasi motivo, il senato provvede a designare un nuovo membro, che viene nominato con decreto del rettore e completa il mandato del suo predecessore. I componenti della commissione esauriscono gli eventuali casi pendenti al momento della loro scadenza.*

5. È fatto obbligo ai componenti la commissione di esercitare le funzioni ad essi assegnate con assiduità ed impegno, nonché in piena, scrupolosa osservanza dei canoni di indipendenza, correttezza, imparzialità.
6. L'ufficio di componente la commissione è gratuito; nessuna forma di compenso, anche non in denaro, è per esso dovuta.
7. L'amministrazione universitaria mette a disposizione della commissione le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dei compiti ad essa spettanti.
8. I componenti la commissione e il personale di supporto sono tenuti al più rigoroso riserbo circa tutto ciò di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta.
9. Il presidente della commissione redige alla scadenza del mandato una relazione dettagliata sull'attività svolta, cui è data la massima pubblicità possibile, anche attraverso la pagina web dell'Università.
10. La commissione può dare parere agli organi di governo dell'Ateneo ovvero sollecitare questi ultimi ad adottare ogni iniziativa volta a rendere più salde ed efficaci le garanzie dei canoni del presente codice. Può altresì sollecitare l'adozione di modifiche o integrazioni di quest'ultimo, al fine di rendere ancora più espliciti ed incisivi i principi e canoni stessi.

Articolo 25

Modalità di funzionamento della commissione

1. La commissione è convocata dal presidente in via ordinaria per l'esame delle denunce di violazione del Codice Etico di Ateneo ricevute dal rettore.
2. La commissione è convocata, inoltre, ogni volta che il presidente ritenga che circostanze urgenti lo richiedano.
3. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori nel quale sono indicati gli argomenti da trattare.
4. La convocazione è effettuata tramite avviso per via telematica, mediante servizi di posta elettronica agli indirizzi indicati da ciascun componente, almeno cinque giorni precedenti lo svolgimento della seduta.
5. La convocazione formale è preceduta dall'interpello di tutti i membri effettivi circa la disponibilità ad essere presenti ai lavori programmati. In caso di indisponibilità di uno o più membri effettivi, viene/vengono interpellato/i per la verifica della disponibilità il/i supplente/i che deve/devono avere la medesima qualifica in ruolo del/i titolare/i.
6. Congiuntamente alla convocazione, o almeno entro due giorni dallo svolgimento della seduta, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è resa disponibile ai componenti della commissione.
7. Le sedute della commissione sono valide se i componenti che hanno garantito la disponibilità sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e del presente codice.
8. Alle attività della commissione, in particolare per ciò che concerne i poteri del presidente, lo svolgimento delle sedute e la redazione dei relativi atti di verbalizzazione, sono altresì applicabili, in quanto compatibili con quelle di cui al presente codice, le regole contenute nella Disciplina per il funzionamento del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e delle Commissioni permanenti dell'Università di Pisa.
9. La commissione si dota di un regolamento di funzionamento in conformità al presente codice. Tale regolamento è soggetto alle procedure di controllo esercitate dal senato accademico ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 26

Procedimento

1. *La commissione ha il compito di esaminare e istruire le denunce ad essa trasmesse dal rettore.*
2. *Per ogni istruttoria la composizione della commissione è determinata all'inizio del procedimento e il suo numero non può essere inferiore a cinque membri effettivi e/o supplenti. Tale composizione, come determinata in ragione del procedimento di cui al comma 5 dell'art. 25, permane per tutta la durata del singolo procedimento fino alla sua conclusione.*
3. *Il presidente, dopo la presa d'atto della denuncia da parte della commissione, per lo svolgimento dell'attività istruttoria può delegare uno dei membri scegliendolo tra i componenti titolari.*
4. *A fini istruttori, nel rispetto della dignità e della riservatezza, la commissione ha facoltà di convocare presso di sé, o dinanzi a uno dei suoi membri a ciò delegato, le persone coinvolte nei fatti ovvero a conoscenza degli stessi. A tali fini la commissione ha accesso ad ogni atto dell'Università, anche amministrativo, attinente al caso in esame. L'istruttoria si svolge nel rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio. Se nella fase istruttoria la commissione viene a conoscenza di fatti, atti o comportamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella denuncia e potenzialmente idonei a violare i canoni del presente codice, ne informa il rettore per la valutazione di sua competenza di cui all'art. 22 comma 2.*
5. *La commissione, di norma non oltre sessanta giorni dall'inizio della procedura, assume una delibera motivata, con la quale comunica al rettore l'esito dell'istruttoria, specificando se ritiene o meno le notizie ricevute e i fatti appurati in contrasto con i canoni del presente codice come individuati dalla commissione medesima. La commissione può evidenziare, a seconda delle circostanze, anche la necessità di investire del caso il collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 2011, n. 240, ovvero di dare luogo ai procedimenti previsti da altre norme di legge o contrattuali vigenti.*
6. *La commissione assume la delibera di cui al comma 5 a maggioranza assoluta dei componenti intervenuti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 51, comma 6 dello Statuto di Ateneo.*
7. *La delibera di cui al precedente comma 5 è tempestivamente comunicata al rettore il quale, entro il quindicesimo giorno successivo all'assunzione della comunicazione nel protocollo, può, motivatamente e per una sola volta, chiederne un nuovo esame, che la commissione compie e ritrasmette entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta.*
8. *Il presidente può convocare la commissione nella composizione che prevede sia i membri effettivi che supplenti allo scopo di affrontare argomenti che non riguardino specifici casi di violazioni di norme del Codice Etico.*

Articolo 27

Astensione e procedimenti riguardanti membri della commissione

1. *E' fatto obbligo di astensione, e conseguente sostituzione da parte del supplente, al commissario che si venga a trovare in conflitto di interessi in relazione a persone nei cui riguardi la commissione sia chiamata a pronunciarsi.*
2. *Le denunce riferite ad atti o comportamenti di un componente la commissione, che si suppongano irrispettosi del presente codice, sono valutate con carattere di priorità.*
3. *Se è riconosciuta la responsabilità del componente la commissione circa i fatti addebitatigli, il senato accademico ne sancisce l'immediata decadenza e il supplente subentra nell'ufficio per il tempo restante del mandato; il membro decaduto non potrà più essere chiamato a far parte della commissione.*

Articolo 28

Esito del procedimento e irrogazione delle sanzioni

1. Il rettore trasmette al senato accademico le delibere della commissione etica, formulando proposta di archiviazione della denuncia o di irrogazione della sanzione nei riguardi di chi si sia reso responsabile di violazione del presente codice.
2. Le sanzioni sono deliberate dal senato accademico, e potranno consistere, in ragione delle circostanze, in un richiamo riservato ovvero in un richiamo pubblico. Si considera circostanza aggravante l'adozione di comportamenti continuati o reiterati in violazione del presente codice.
3. Il senato accademico valuta altresì l'opportunità di adottare ulteriori iniziative o provvedimenti specificamente volti alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai fatti, atti o comportamenti in violazione del presente codice.
4. Dei richiami e delle iniziative o provvedimenti suddetti è data notizia ai soggetti interessati.
5. E' compito dell'Ateneo dare pubblicità agli atti suddetti, anche a mezzo del sito web. Qualora il richiamo sia riservato, è omessa l'indicazione dei nomi dei soggetti interessati ed ogni altro elemento che ne consenta il riconoscimento.

TITOLO IV

Disposizioni attuative

Articolo 29

Osservanza del codice etico

1. In conformità a quanto precedentemente disposto, è dovere dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e di ogni altro membro della comunità accademica:
 - a) prendere visione del presente codice;
 - b) adeguarsi agli standard di condotta richiamati nel presente codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
 - c) osservare il presente codice e le prassi interpretative.

Articolo 30

Approvazione e pubblicità di questo codice

1. Il presente codice è approvato dal senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti, ed è emanato con decreto del rettore, pubblicato nei modi prescritti per gli atti normativi dell'Università, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Può essere modificato con le medesime procedure seguite per la sua approvazione, sentita la commissione di cui all'art. 24.
3. Al codice è data la massima pubblicità possibile, sotto ogni forma. È reso costantemente visibile nella pagina web dell'Università.

Articolo 2

Il suddetto decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione su www.unipi.it.

IL RETTORE
Prof. M. Augello